

STATUTO
"AMTS S.p.A."

TITOLO I

DENOMINAZIONE ED ATTIVITA' DELLA SOCIETA'

Art. 1 - Costituzione - Denominazione

1. E' costituita una Società per Azioni denominata "**AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI E SOSTA CATANIA S.p.A.**", in breve "AMTS Catania", interamente partecipata dal Comune di Catania, qui di seguito indicata come "società".
2. La società è regolata dalle norme di cui al testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica approvato con D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive sue rettifiche, modifiche e integrazioni, nonché dal presente statuto, dal codice civile e da ogni altra norma nazionale, comunitaria ed europea ad essa applicabile.
3. La partecipazione alla società è riservata esclusivamente al Comune di Catania.
4. Il Comune di Catania può partecipare sia in forma diretta sia a mezzo di società dallo stesso interamente possedute quale socio unico.
5. La società è a socio unico, negli atti e nella corrispondenza essa verrà così indicata: "Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta S.p.A. (Società con unico socio)".
6. La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di cui agli articoli 2497, 2497-bis e 2497 quinquies del Codice Civile da parte del Comune di Catania.
7. La Società svolge le attività di cui al punto 1 dell'art. 4 dell'oggetto sociale attraverso le modalità dell'affidamento diretto "in house providing" nell'interesse dei soci pubblici che detengono interamente il capitale sociale, nel rispetto degli artt. 5 e 192 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti) e degli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico Società Partecipate).

Art. 2 – Sede

1. La Società ha sede nel Comune di Catania.
2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere nel territorio nazionale unità locali operative (succursali, filiali, dipendenze, sportelli, uffici, depositi, agenzie, rappresentanze).

Art. 3 – Domicilio Soci

Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 4 – Oggetto della società in house providing

1. La società, ente strumentale del Comune di Catania, ha per oggetto l'attività inerente all'organizzazione ed alla gestione della mobilità nelle aree urbane ed extraurbane ed in particolare l'organizzazione, l'impianto, l'esercizio e la gestione complessiva del trasporto pubblico di persone e di cose, in ogni forma e con ogni mezzo, nonché la gestione dei servizi funzionali al governo del sistema di mobilità urbana.

2. La società potrà svolgere ogni altra attività che, rispetto all'attività principale, presenti carattere di connessione, accessorietà, strumentalità e complementarietà e che risulti utile e/o remunerativa per l'attività principale. In particolare essa potrà:

- a) gestire servizi quali parcheggi di interscambio e pertinenziali, trasporto scolastico e trasporto delle persone con ridotta capacità motoria, trasporto turistico;
- b) elaborare progetti e dirigere lavori di opere da realizzare per conto proprio o commissionate a/da soggetti terzi ed inerenti il sistema della mobilità urbana ed extra-urbana;
- c) fornire consulenza, assistenza e servizi nel campo dei trasporti e della sosta;
- d) progettare, realizzare e gestire servizi relativi alla viabilità quali la rimozione coatta di veicoli, parcheggi, la sosta tariffaria, la gestione dei semafori, la manutenzione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, sistemi informativi per la mobilità, vigilanza delle corsie e delle fermate riservate al trasporto pubblico, gestione delle attività antievasione ed antielusione tariffaria, dei varchi elettronici e della segnaletica luminosa e comunque l'installazione, la gestione, la manutenzione e quant'altro necessario al funzionamento, nonché al potenziamento e allo sviluppo delle tecnologie per il controllo del traffico e della sosta, etc.;
- e) progettare, realizzare e gestire impianti, gestire la manutenzione e le riparazioni sia di autoveicoli in genere e di loro parti sia di impianti;
- f) organizzare e gestire corsi per la diffusione e l'applicazione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di proprio interesse;

- g) esternalizzare quote di servizi alla stessa affidati;
- h) l'attuazione della politica tariffaria, in conformità alle determinazioni dei competenti Enti e la gestione della zonizzazione del territorio ai fini tariffari;
- i) la progettazione, l'organizzazione e la promozione dei servizi pubblici di trasporto integrati tra loro e con la mobilità privata, con particolare attenzione alla mobilità sostenibile;
- j) la collaborazione, nelle forme e modalità possibili, con altre società partecipate del Comune, con altri enti che si occupano di trasporti e con gli altri enti locali dell'area metropolitana nell'ambito delle problematiche relative alla mobilità pubblica ferroviaria, metropolitana e della mobilità privata nel rispetto delle reciproche competenze;
- k) la progettazione, la promozione, l'organizzazione e l'eventuale gestione di servizi di mobilità ciclabile in accordo con i competenti uffici degli enti locali, promuovendo altresì studi, ricerche e iniziative di sensibilizzazione sulla mobilità ciclabile;
- l) la gestione della mobilità complessiva, progettazione e organizzazione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo anche ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo;
- m) l'elaborazione di studi e ricerche concernenti la mobilità, quali ad esempio: piani di bacino, piani urbani della mobilità, piani urbani del traffico, studi di fattibilità e analisi di nuovi interventi di mobilità e/o infrastrutturali a beneficio di una migliore mobilità di persone e merci;
- n) la partecipazione a progetti innovativi di ricerca e sperimentazione in regime di partenariato e di cofinanziamento con altri enti pubblici e privati, con l'Unione Europea e/o nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea o di altri enti pubblici;
- o) la progettazione, d'intesa con gli Enti locali territorialmente competenti e in coordinamento con le proposte regionali, di sistemi di trasporto di qualsiasi natura e dei relativi investimenti nel territorio provinciale, tenendo conto degli assetti territoriali, urbanistici e dello sviluppo degli insediamenti abitativi, produttivi e sociali, inclusa l'attività strettamente ed esclusivamente finalizzata ai servizi di ultimo miglio nel settore della distribuzione delle merci in ambito urbano e la progettazione di servizi di logistica improntati al criterio dell'intermodalità negli spostamenti delle merci;

- p) la progettazione e la gestione di infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale e alla mobilità quali, a mero titolo esemplificativo, reti, depositi, autostazioni, impianti, fermate;
- q) la realizzazione, l'ampliamento e la ristrutturazione nel Comune di Catania ed altrove, nei limiti della normativa vigente, sia in proprio che per il tramite di concessione e/o convenzioni con gli enti pubblici competenti, di strutture immobiliari da adibire a centri intermodali e per la logistica urbana, autosili e parcheggi, a raso, sotterranei e in sopraelevazione, pubblici e privati ed ogni altra struttura connessa, accessoria o complementare, assumendone anche la gestione in funzione strumentale al finanziamento degli interventi effettuati;
- r) lo studio, la proposta all'Amministrazione Comunale, realizzazione, il monitoraggio ed ogni altra attività utile per la realizzazione del traffico, della viabilità e della sosta;
- s) la progettazione l'organizzazione e la gestione di sistemi integrati, anche mediante strumenti informatici e telematici, finalizzati alla risoluzione dei problemi della mobilità e della sosta nei centri urbani ed approntamento della necessaria logistica;
- t) la fornitura ad enti pubblici di servizi di assistenza tecnica in materia di organizzazione di parcheggi e di predisposizione di sistemi integrati, anche informatizzati, per la gestione degli stessi e per quant'altro attinente la mobilità urbana;
- u) il rilascio e la distribuzione dei titoli e dei permessi di sosta e di quelli necessari per l'accesso alle zone a traffico limitato nonché la distribuzione di altri titoli valevoli per la mobilità urbana; la fornitura, l'installazione e la manutenzione delle apparecchiature per la riscossione della tariffa di sosta; l'esazione di detta tariffa e dei corrispettivi comunque previsti e denominati per il rilascio di titoli e permessi;
- v) l'attuazione di adeguate campagne informative nei confronti dell'utenza sul funzionamento dei sistemi di regolazione e controllo del traffico e della sosta, sia in sede di applicazione degli stessi che in vista dei nuovi interventi che si intendono realizzare;
- w) l'organizzazione e la gestione, nell'ambito degli strumenti di programmazione propri degli enti locali e delle amministrazioni competenti, dei flussi di traffico per i veicoli commerciali destinati alla consegna ed al ritiro delle merci, progettazione, realizzazione ed installazione del sistema di Van sharing, nonché della circolazione e della sosta dei bus turistici;

- x) la rimozione ed il blocco dei veicoli su disposizione degli organi competenti ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni, la custodia e la gestione dei veicoli rimossi;
- y) la rimozione dei veicoli abbandonati o comunque collocati fuori dagli spazi consentiti;
- z) la formazione, il coordinamento e la gestione degli "ausiliari del traffico", nonché lo svolgimento dei servizi di prevenzione e accertamento delle violazioni nelle aree di sosta e di parcheggio ed in generale nell'ambito dei servizi assegnati alla società, nei limiti e con le modalità di cui all'art.12 bis del CdS, nonché all'art.68, commi 1, 2 e 3 della legge 23 dicembre 1999, n.488 e successive modifiche e integrazioni;
- aa) lo svolgimento di attività di controllo della mobilità di aree pedonali, ZTL, e/o zone pubbliche con personale appositamente formato;
- bb) la gestione della pubblicità commerciale, anche con pannelli a messaggio fisso o variabile o con ogni altro strumento consentito, su strade ed aree pubbliche nonché nelle aree di parcheggio, di sosta o di fermata, sui titoli e documenti di sosta e di circolazione, sui titoli e documenti di viaggio, nelle infrastrutture di trasporto ed in ogni altro luogo o mezzo connessi con lo svolgimento dei servizi e delle attività proprie della società, nell'ambito della programmazione degli impianti e spazi pubblicitari di competenza degli enti e delle amministrazioni pubbliche;
- cc) l'esercizio degli altri servizi connessi direttamente o indirettamente con le attività sopra indicate;
- dd) la progettazione, la realizzazione e la gestione del servizio di car sharing;
- ee) la progettazione, la realizzazione e la gestione dei servizi di mobilità ciclabile, compreso il bike sharing, nonché di ulteriori servizi di mobilità sostenibile complementari al trasporto pubblico locale, quali *hoverboard*, *segway*, monopattini, *monowheel*;
- ff) la progettazione e la gestione di interventi di mobility management d'area a supporto degli Enti soci e rivolti ai lavoratori, alle imprese e agli enti del territorio metropolitano; la collaborazione alla redazione di piani, di studi e di progetti di fattibilità nel settore della mobilità sostenibile, del traffico e delle infrastrutture del trasporto pubblico in generale;
- gg) lo svolgimento delle funzioni relative alla sicurezza e alla regolarità dei servizi effettuati

con autobus, all'idoneità dei percorsi e all'ubicazione delle fermate, in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare;

hh) favorire il trasporto di diversamente abili.

3. Le attività dei precedenti commi, in quanto attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, costituiscono oggetto esclusivo della Società AMT Sostare S.p.A.; esse sono svolte nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina di recepimento. Dette attività, inoltre, si pongono in rapporto di stretta necessità rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali demandate all'ente o agli enti pubblici partecipanti.

4. La società potrà realizzare e gestire le suddette attività direttamente e/o per il tramite di società o enti partecipati nei limiti di cui all'art. 2361 Codice Civile.

5. Fermo restando quanto disposto al comma seguente, la società può assumere dette attività e può partecipare a gare indette per l'aggiudicazione delle medesime attività, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

6. Ai sensi dell'art.16 commi 3 e 3bis del D.lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i., oltre l'ottanta per cento del fatturato deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico socio o dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

7. Per il raggiungimento di detti scopi la società potrà agire in proprio, su mandato ed in ogni altra forma di collaborazione con i terzi e potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari, fideiussioni, ivi comprese le eventuali prestazioni di garanzia anche a favore di terzi, nei limiti del capitale sociale o, se inferiore, del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, comunque connesse con l'oggetto societario e riconosciute utili dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di eventuale alienazione dei propri beni, la Società dovrà obbligatoriamente riconoscere all'Amministrazione comunale di Catania il diritto di prelazione sugli stessi.

8. La Società potrà espletare funzioni di agenzia per la mobilità, anche al fine di pianificare, regolare e controllare l'esercizio del trasporto nel territorio comunale.

9. A seguito di delibera dell'assemblea ordinaria, o semplicemente previa richiesta formulata dall'organo amministrativo, la Società ha facoltà di raccogliere presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le operazioni di raccolta del risparmio, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale. Tali finanziamenti potranno essere fruttiferi e non, ma in assenza di apposita delibera dell'assemblea ordinaria devono intendersi non produttivi di interessi, nel rispetto del combinato disposto degli artt. 2497 quinquies c.c. e 2467 c.c.

10. La Società non potrà, in alcun caso, svolgere attività riservate alle banche o ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle leggi vigenti in materia bancaria, creditizia e finanziaria.

11. La Società può contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti, sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado per le attività di cui all'oggetto sociale e nei limiti di cui alla vigente normativa. In ogni caso la società non potrà prestare avalli, fideiussione ed ogni altra garanzia, anche reale per obbligazioni di terzi.

Art. 5 - Durata

1. La durata della Società è fissata fino 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

2. La Società potrà sciogliersi anche anticipatamente, per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci o per il verificarsi delle altre cause previste dal Codice Civile.

Art. 6 - Obblighi di pubblicità e carta dei servizi

1. La società, per i servizi assegnati in gestione, è onerata degli obblighi di pubblicità previsti dalla normativa vigente nonché dal Regolamento del Consiglio Comunale, al fine di garantire la trasparenza della propria attività gestionale, assicurare l'informazione agli utenti e, in particolare, promuove iniziative volte a garantire la diffusione e la valorizzazione del trasporto pubblico urbano ed extraurbano.

2. La società è onerata della redazione e dell'aggiornamento della carta dei servizi, anch'essa soggetta agli obblighi di pubblicità di cui al presente articolo. E' fatto obbligo di pubblicare annualmente la Carta dei servizi quale strumento utile di promozione dei Diritti dei cittadini/clienti e di controllo e monitoraggio degli standard qualitativi del servizio erogato.

TITOLO II

CAPITALE, AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI

Art 7 - Capitale Sociale

1. Il capitale sociale è di euro 17.986.000,00, rappresentato da n. 17.986 azioni del valore nominale di euro 1000 (mille) cadauna.
2. Il capitale sociale potrà subire le modificazioni previste dalla legge secondo quanto previsto al successivo art. 8.
3. La partecipazione del Comune di Catania è inalienabile.
4. I conferimenti, nel rispetto delle norme di legge ed ai sensi dell'art. 2342 Codice Civile, possono essere costituiti anche da beni diversi dal denaro o da crediti.
5. L'acquisto della qualità di socio comporta accettazione incondizionata dei meccanismi di controllo analogo previsti nel presente Statuto, dai contratti di servizio e dalle altre deliberazioni eventualmente adottate dall'Assemblea e dall'Organo di Controllo analogo, descritto in seguito.
6. Ai sensi delle vigenti norme di legge l'intero capitale sociale deve appartenere al Comune di Catania.

Art. 8 – Variazione del capitale sociale

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, previo parere dell'Organo che esercita il Controllo analogo, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile.
2. In sede di aumento del capitale sociale i Soci ha diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione.
3. La sottoscrizione seguirà entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione del Consiglio di Amministrazione.
4. Se l'aumento non è, comunque, interamente sottoscritto nel termine previsto nella relativa deliberazione, esso sarà valido ed efficace per l'ammontare sottoscritto solo se la deliberazione lo preveda espressamente.

Art. 9 – Versamenti

1. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvede al richiamo dei versamenti sulle azioni mediante annunci pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con preavviso non inferiore a 60 giorni o, in alternativa, mediante invio di raccomandata A.R. da inviare entro lo stesso termine agli azionisti.
2. A carico degli azionisti in ritardo nei versamenti richiesti decorre l'interesse annuo, in misura pari al saggio degli interessi legali aumentato di due punti.
3. La Società, inoltre, potrà esercitare contro gli azionisti morosi ogni diritto od azione a norma di legge.

Art. 10 – Azioni

1. Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa. La Società riconosce un solo titolare per ciascuna azione. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto.
2. Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione. Le azioni non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma di garanzia.

Art. 11 – Obbligazioni

1. La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative.
2. L'emissione di obbligazioni non convertibili in azioni, ai sensi dell'articolo 2410, comma 1, è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni resta riservata alla competenza dell'Assemblea Straordinaria ai sensi dell'art. 2420 bis, comma 1. Cod. Civ.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETA' E CONTROLLO CONTABILE

Art. 12 – Sistema di amministrazione e controllo - Organi della Società

1. La Società adotta per la propria amministrazione e per il controllo il seguente sistema tradizionale.

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, l'Amministratore Delegato o l'Amministratore Unico;
- il Collegio Sindacale;
- l'Organismo di Vigilanza.

Art. 13 – Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto.

2. L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria ai sensi di legge.

3. L'Assemblea esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

4. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata presso la sede sociale o anche altrove, purché nel comune dove ha sede la società, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico ovvero su richiesta del Collegio Sindacale o di 1/5 dei Soci ai sensi dell'art. 2367 del Codice Civile. La decisione e le richieste suddette devono contenere l'indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione avviene mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione, anche eventualmente in seconda convocazione, il luogo ed i tempi in cui possono essere consultati i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno. L'avviso deve essere comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea stessa, da spedirsi agli indirizzi risultanti dal libro soci.

5. Le Assemblee sono valide, pur in caso di mancato rispetto di tali formalità, nell'ipotesi di cui all'art. 2366, comma 4, del Codice Civile.

6. Ferme restanti le competenze e le prerogative del Consiglio comunale, in materia inerente:

a) tariffe; b) costituzione o dismissione di società, attività, servizi; c) acquisti ed alienazioni di immobili, impianti, rami d'azienda; d) emissione di obbligazioni; e) acquisizioni e dismissioni di partecipazioni superiori al 5% del capitale sociale della società, le proposte messe all'ordine del giorno dovranno essere comunicate al socio unico, Comune di Catania, o ai soci pubblici che detengono la totalità del capitale sociale della società, nei termini di legge.

Art.14 – Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti, scelta fra i componenti il Consiglio di Amministrazione o fra i soci presenti.

2. Quando le funzioni di segretario dell'Assemblea non debbano essere assolte per legge da un notaio, il Presidente o l'Amministratore Unico è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea con il voto della maggioranza dei presenti.

3. Spetta al Presidente o all'Amministratore Unico constatare la validità dell'Assemblea e delle deleghe e regolare l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale, unitamente al Segretario che ne cura la trascrizione nel libro dei verbali delle assemblee.

Art.15 – Partecipazione all'Assemblea

1. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti e i titolari di strumenti finanziari che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.

2. Chi intende intervenire all'assemblea è tenuto a depositare presso la sede sociale o delle banche indicate nell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea, le azioni e/o gli eventuali certificati rappresentativi degli strumenti finanziari aventi diritto di voto. Le azioni e i certificati non possono essere ritirati prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

3. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea con delega scritta conferita ai sensi dell'art. 2372 C.C..

4. L'intervento in Assemblea può avvenire anche tramite mezzi di audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia

consentito loro di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e di trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi detti presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente o l'Amministratore Unico e dove deve pure trovarsi il Segretario.

Art. 16 – Assemblea Ordinaria: Attribuzioni e Convocazioni

1. L'Assemblea Ordinaria ai sensi di quanto previsto dall'art. 2364 C.C.:

- approva i bilanci d'esercizio;
- nomina e revoca gli Amministratori tenendo conto della riserva di cui all'art. 2449 del Codice Civile e ne determina il compenso, incluso quello degli amministratori investiti di particolari cariche e deleghe;
- nomina e revoca l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché dell'Amministratore Delegato, tenendo conto del disposto dell'art. 31 del presente Statuto, il Vice Presidente se lo ritiene opportuno, esclusivamente quale sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- approva il programma pluriennale generale dell'attività sociale e del piano gestionale;
- nomina il Presidente del Collegio Sindacale ed i Sindaci e ne determina gli emolumenti;
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- nomina il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- delibera su altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza;
- autorizza il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico alla esecuzione di ogni operazione societaria che importi un impegno finanziario per la società superiore al 40 per cento del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato;
- autorizza le decisioni inerenti agli atti acquisitivi o alienativi di diritti reali immobiliari e di concessione di garanzie reali e personali.

2. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari

esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della stessa. Le ragioni della dilazione devono essere segnalate nella relazione sulla gestione

3. L'Assemblea, inoltre, deve essere convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

4. L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta. In seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentato dai soci partecipanti e delibera col voto favorevole della maggioranza dei soci partecipanti.

Art. 17 – Assemblea Straordinaria – Attribuzioni e Convocazione

1. L'Assemblea Straordinaria delibera:

- le modifiche dello Statuto fatte salve le deleghe all'organo amministrativo di cui all'art. 22, comma 2;
- l'emissione delle obbligazioni convertibili;
- la proroga e lo scioglimento della società;
- la nomina e i poteri dei liquidatori;
- variazione dell'oggetto sociale;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dallo Statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea Straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico lo ritenga opportuno.

3. Il verbale dell'Assemblea Straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 18 – Organo amministrativo - Composizione

1. L'Organo amministrativo della società viene nominato dall'Assemblea nel rispetto delle norme del codice civile e dell'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii..

2. L'Organo amministrativo è costituito, di norma, da un Amministratore Unico.

3. L'Assemblea, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza

organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, compreso il Presidente, l'Amministratore Delegato ed il Vicepresidente, ove nominato, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del Codice Civile.

4. Ove sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, e previa autorizzazione dell'Assemblea, le deleghe di gestione, compreso l'uso della firma sociale, potranno essere attribuite, in tutto o in parte, con esclusione di quelli non delegabili per legge, esclusivamente al Presidente ed a un solo amministratore (Amministratore Delegato), determinando i limiti della delega al momento della nomina o con delibere successive e fatte salve le limitazioni riferite alle prerogative che il presente Statuto affida all'Organo di Controllo analogo, congiunto e differenziato.

5. Gli Amministratori, nominati dall'Assemblea, devono essere scelti fra persone:

- In possesso dei requisiti del Codice Civile;
- In possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;
- In possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Regolamento sul "Sistema integrato dei controlli sulle Società partecipate approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Catania n. 123 21/10/2014" e precisamente: i rappresentanti del Comune devono possedere una competenza tecnica, giuridica o amministrativa specifica e adeguata alle caratteristiche della carica ed un appropriato titolo di studio.

6. Ove la società sia amministrata da un organo collegiale, l'Assemblea nomina i componenti nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120.

7. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

8. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri un Vice Presidente con funzioni esclusivamente vicarie, se non è già nominato dall'Assemblea dei Soci, senza oneri aggiuntivi.

9. I componenti del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2383 del Codice Civile, durano in carica tre esercizi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili e revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.

10. Il Comune di Catania, ai sensi dell'art. 2459 C.C., ha la facoltà di nominare amministratori in numero proporzionale alle azioni possedute.

11. Gli amministratori ed i sindaci nominati dal Comune di Catania, a mente del comma 2 del presente articolo, possono essere revocati soltanto dallo stesso Comune ai sensi dell'art. 2459, comma 2, del Codice Civile.

12. Per ogni propria seduta il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, che può essere anche estraneo allo stesso Consiglio.

13. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione in conformità di quanto previsto dall'art. 2386 del Codice Civile.

14. Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, si intende cessato l'intero Consiglio di Amministrazione.

15. L'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica i quali potranno compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

16. Trascorsi gg. 15 (quindici) dalle dimissioni di cui sopra, senza che sia stata effettuata la convocazione dell'Assemblea, vi provvederà il Collegio Sindacale.

17. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero Consiglio deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 19 – Consiglio di Amministrazione – Poteri - Deleghe

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta e gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali, escluse quelle che la legge riserva espressamente all'assemblea dei soci e con le limitazioni derivanti dai meccanismi di controllo analogo, congiunto e differenziato.

2. Rientrano nella competenza del Consiglio di Amministrazione e non sono delegabili:

a) i poteri e le attribuzioni relativi alle materie di cui all'art. 2381, comma 4, del Codice Civile;

b) la predisposizione della struttura organizzativa della società;

c) la predisposizione del piano delle assunzioni del personale e delle collaborazioni;

d) la nomina del Direttore Generale.

3. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.

4. Il Consiglio di Amministrazione predispone ed invia all'Organo per il Controllo analogo, al fine di essere preventivamente approvati, il Piano programma, un documento previsionale che contenga la formulazione di obiettivi e programmi di breve e medio periodo e indichi dettagliatamente gli strumenti da utilizzare per la misurazione sistematica dei risultati conseguiti e il bilancio di esercizio.

5. Il Consiglio di Amministrazione può nominare oltre che tra i dirigenti aziendali anche fra persone estranee al Consiglio, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri ed i compensi.

6. Almeno ogni 6 mesi dovrà comunque essere convocato un Consiglio di Amministrazione per una periodica relazione concernente lo svolgimento delle attività sociali che contenga gli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari relativi al trimestre di riferimento. Copia di tale relazione dovrà essere trasmessa al Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo per il Controllo analogo per una opportuna valutazione dello svolgimento delle attività sociali e del raggiungimento degli obiettivi gestionali. I suddetti Organi avranno 30 giorni di tempo dal ricevimento della relazione per presentare osservazioni scritte al Presidente del C.d.A.. Qualora nel termine sopra fissato non pervenga alcuna osservazione, la relazione si riterrà approvata; in caso contrario il Presidente del C.d.A. dovrà convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.

Non possono essere istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 20 – Direttore Generale

1. La direzione dell'azienda è affidata con deliberazione del C.d.A. o dell'Amministratore Unico al Direttore Generale, selezionato per concorso o scelto tramite selezione interna alla società, determinandone i poteri, anche di rappresentanza, al momento della nomina o con delibere successive.
2. In caso di concorso pubblico la commissione esaminatrice è composta da un Presidente e da due membri, individuati tra docenti Universitari o esperti del settore, nominati dal C.d.A. o dall'Amministratore Unico;
3. Il Direttore Generale è responsabile della gestione operativa della Società e dell'attuazione delle linee strategiche e delle disposizioni impartite dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente e coordina i dirigenti delle aree operative.

Art. 21 – Durata dell'incarico del Direttore Generale

1. Il Direttore è nominato per il termine di tre anni e può essere confermato di triennio in triennio.

Art. 22 – Attribuzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore ha la responsabilità gestionale e la rappresentanza.
2. Il Direttore deve in particolare:
 - a) Eseguire le deliberazioni del C.d.A. o dell'Amministratore Unico;
 - b) Sovrintendere all'attività tecnica, amministrativa ed economica della Società;
 - c) Adottare i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi ed il loro sviluppo organico;
 - d) Formulare proposte al C.d.A. o all'Amministratore Unico;
 - e) Sottoporre al C.d.A. o all'Amministratore Unico lo schema di bilancio preventivo annuale e pluriennale e del bilancio di esercizio;
 - f) Presiedere le commissioni di gara e di concorso;
 - g) Stipulare i contratti deliberati dal C.d.A. o dall'Amministratore Unico;
 - h) Promuovere previe le prescritte autorizzazioni richieste dalla legge, azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni tipo e grado di giurisdizione, costituirsi altresì parte civile in giudizio penale in nome e nell'interesse della Società;

- i) Firmare la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente del C.d.A. o dell'Amministratore Unico;
 - j) Dirigere il personale;
 - k) Formulare proposte per i provvedimenti di sospensione e licenziamento;
 - l) Presentare almeno semestralmente al C.d.A. o all'Amministratore Unico una relazione sull'andamento dell'azienda;
 - m) Esercitare tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge e dal presente Statuto e dalle delibere del C.d.A. o dell'Amministratore Unico;
 - n) Partecipa alle riunioni del C.d.A. senza diritto di voto.
3. Le funzioni previste nel presente articolo possono essere delegate dal Direttore ad uno o più funzionari dell'Azienda, previa autorizzazione del C.d.A. o dell'Amministratore Unico.

Art. 23 – Trattamento economico e normativo del Direttore Generale

1. Il trattamento economico e normativo del Direttore è disciplinato dai C.C.N.L. per i dirigenti, nonché dalle leggi e disposizioni vigenti in materia.
2. Nei casi di assenza prolungata del Direttore o di vacanza del posto, le funzioni in via temporanea vengono affidate, ove possibile, ad altro Dirigente o funzionario dell'Ente individuato dal C.d.A. o dall'Amministratore Unico.

Art. 24 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, presso la sede della Società o anche altrove, purché nel comune ove la stessa ha sede, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta dalla maggioranza dei Consiglieri o dei Sindaci.
2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima, nel quale vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del

Consiglio di Amministrazione e comunque con l'acquisizione di idoneo mezzo di prova dell'avvenuta spedizione.

3 L'intervento in Consiglio può avvenire anche tramite mezzi di audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere e di trasmettere documenti e di partecipare alla votazione e che di tutto quanto venga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi detti presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo ove si trova il Presidente del Consiglio di Amministrazione e dove deve pure trovarsi il Segretario.

4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, anche in mancanza di tali formalità, se sono presenti tutti i membri dell'organo stesso, nonché i Sindaci effettivi.

Art. 25 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità sarà determinante il voto del Presidente.

2. Devono, tuttavia, essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:

- la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale;
- l'acquisto e la cessione di partecipazioni;
- la nomina o la designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la Società partecipa;
- le assunzioni, i licenziamenti ed ogni altro aspetto riguardante la modifica dello Status giuridico ed economico del personale dipendente.

3. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario, da annotarsi nel relativo libro delle adunanze e delle deliberazioni del medesimo Consiglio.

Art. 26 – Rimborsi Spese e Compenso degli Amministratori

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso che verrà deliberato dall'Assemblea all'atto della

nomina o successivamente e che resterà invariato fino a nuova deliberazione dell'Assemblea stessa.

2. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività. E' altresì vietato corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

Art.27 – Rappresentanza Sociale, Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire o resistere in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:

a) al Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione dello stesso Consiglio e fatto salvo quanto stabilito dai successivi commi 4 e 5;

b) nell'ambito dei poteri conferiti, all'Amministratore delegato.

2. La rappresentanza sociale spetta anche al Direttore, agli institori ed ai procuratori di cui al successivo comma 6 nei limiti dei poteri determinati dal Consiglio di Amministrazione nell'atto di nomina o di delega.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea e scelto fra gli amministratori nominati dal Comune di Catania ai sensi dell'art. 2459 C.C.

4. Il Presidente, inoltre, ai sensi dell'art.2381, comma 1. Cod. Civ.:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissandone la data e gli argomenti da porre all'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno;

- esercita le competenze attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto, nonché tutte le attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente il potere di rappresentanza e di firma e le funzioni di cui sopra spettano al Vice Presidente se nominato.

6. Per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferiti dal Consiglio di Amministrazione ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta attraverso il conferimento di apposite procure speciali.

Art. 27 bis - Amministratore Unico

1. Quando l'amministrazione della società è affidata all'Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i requisiti, le competenze, i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.

Art. 27 ter - Strumenti e Organi di Controllo Analoghi

1. L'affidamento diretto di servizi alla Società potrà essere disposto, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria, da parte del socio unico (di seguito socio affidante) relativamente a tutti i settori specificati nell'art. 4.

2. La Società gestisce i servizi a favore del socio affidante e nell'ambito dei territori di competenza dello stesso.

3. Il socio affidante può esercitare i seguenti poteri:

a) Può convocare gli organi ed i dipendenti della Società per chiarimenti sulle modalità di svolgimento dei servizi affidati;

b) Può ispezionare, in qualsiasi momento e senza preavviso, i luoghi dove vengono svolti i servizi affidati e gli uffici della società impegnati nelle attività di gestione di detti servizi;

c) richiedere periodicamente, e comunque almeno quattro volte l'anno, relazioni sulla gestione dei servizi e sull'andamento economico-finanziario degli stessi;

d) effettuare forme di controllo di gestione dei servizi affidati, con le modalità stabilite in apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria della società;

e) esprimere parere vincolante per ogni modifica statutaria inerente la gestione dei servizi affidati, nonché per ogni modifica degli schemi- tipo dei contratti di servizio.

4. Il socio affidante esercita i poteri relativamente ai servizi per i quali ha deliberato l'affidamento diretto. Ai fini della efficace gestione dei citati servizi gli organi ed i dipendenti della Società rispondono dell'attività svolta al socio.

5. Il controllo da parte del socio affidante, oltre che mediante le ordinarie prerogative di azionista della Società così come definite dal diritto societario, viene svolto attraverso un Comitato unitario di indirizzo strategico e controllo gestionale (di seguito "Organo di Controllo analogo").

6. Il Comitato unitario di indirizzo strategico e controllo gestionale (c.d. Organo di Controllo

analogo) è formato:

- dal delegato del Sindaco, con funzioni di presidente;
- da un rappresentante del socio affidante nominato dal legale rappresentante dell'Ente;
- da un Dirigente della Società con compiti di supporto e verbalizzazione e senza diritto di voto individuato di volta in volta;
- dal Dirigente, del socio, della Struttura Finanziaria;
- dal Dirigente, del socio della Struttura Aziende e Società Partecipate o di altra Struttura equivalente;
- Su specifiche tematiche connesse all'erogazione dei servizi, può essere chiamato a farne parte il dirigente del servizio/i oggetto del controllo.

7. I poteri del Comitato unitario di indirizzo strategico e controllo gestionale (c.d. Organo di Controllo analogo) sono:

- esercita nei confronti degli organi e degli organismi della Società le competenze e le prerogative riconosciute al Consiglio, alla Giunta ed al Sindaco relativamente al controllo sui propri uffici e servizi; il controllo si esplica su tutti gli aspetti di organizzazione e funzionamento dei servizi oggetto dell'affidamento;
- esprime il proprio preventivo consenso, da intendersi quale condizione di legittimità, vincolante, per ogni modifica statutaria inerente la gestione dei servizi;
- approva le deliberazioni societarie relative ad operazioni strategiche e gli atti fondamentali della gestione quali il Piano programma, il bilancio economico di previsione pluriennale, il bilancio economico di previsione annuale, il rendiconto consuntivo annuale, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, l'organigramma;
- detta gli indirizzi generali strategici, vincolanti, al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico ai fini della gestione coordinata ed unitaria dei servizi;
- effettua le audizioni degli organi di vertice della Società;
- effettua le ispezioni, in qualsiasi momento e senza preavviso, presso le sedi della Società e presso i luoghi ove vengono svolti i servizi affidati alla stessa;
- riceve le periodiche relazioni sullo svolgimento dei servizi da parte degli organi di vertice

della Società con cadenza almeno trimestrale;

- coordina i sistemi di controllo di gestione della Società.

8. L'Organo di Controllo analogo si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno e in via straordinaria su richiesta:

- del socio affidante;
- del Presidente del C.d.A. o dell'Amministratore Unico nella qualità di legale rappresentante della Società;
- del Presidente del Consiglio Comunale previo parere della Conferenza dei Capi Gruppo.

8 bis) L'Organo di Controllo analogo delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità di voto, prevale quello espresso dal rappresentante del Comune di Catania.

9. Ciascun membro dell'Organo di Controllo analogo può, altresì, indirizzare ad ogni organo di vertice della Società, una richiesta scritta in ordine a specifiche questioni inerenti la programmazione e lo svolgimento del servizio in affidamento.

Copia della relazione annuale dell'Organo di Controllo Analogo dovrà essere inviata al Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla stesura della stessa.

Art. 28 – Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi compreso il Presidente e di due supplenti che durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili una sola volta.

2. I Sindaci effettivi e supplenti sono nominati dall'assemblea, ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile, che designa il Presidente e ne determina il compenso.

3. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399.

4. il Comune, ai sensi dell'art. 2459 C.C., ha il diritto di nominare sindaci in numero proporzionale alle azioni possedute.

5. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea fra i Sindaci effettivi nominati dal Comune di Catania ai sensi dell'art. 2459 C.C.

6. Al Collegio Sindacale si applicano gli articoli da 2397 a 2409 c.c.

7. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero della Giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Art. 29 – Controllo Contabile

1. Il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis C.C., è esercitato, a scelta dell'Assemblea dei soci, da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

2. La revisione legale dei conti e il controllo contabile è regolamentato dal D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.

3. La revisione legale dei conti e il controllo contabile non può essere affidata al Collegio Sindacale.

4. L'incarico di effettuare la revisione legale dei conti è conferito per la durata di tre esercizi dall'Assemblea ordinaria dei soci, la quale determina il corrispettivo; l'incarico scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 30 - Organismo di Vigilanza

1. La società adotta modelli di organizzazione, gestione e controllo conformi ai requisiti del D. Lgs. 231/2001.

2. E' costituito un Organismo di Vigilanza, dotato di requisiti di autonomia, professionalità e indipendenza.

3. L'Organismo è composto di cinque membri, nominati dall'assemblea, che designa anche il componente destinato alla funzione di presidente. I componenti dell'Organismo devono possedere requisiti di professionalità adeguati alla funzione loro affidata.

L'Organismo: vigila sull'effettività ed adeguatezza del modello di organizzazione della società, predisposto ai sensi della D. Lgs. 231/2001; valuta l'attualità dello stesso; propone i necessari adeguamenti e verifiche; riceve le segnalazioni attinenti possibili illeciti o irregolarità aziendali.

4. L'Assemblea disciplina con proprio regolamento l'attività dell'Organismo. Il regolamento dovrà garantire la necessaria continuità d'azione dell'Organismo e il puntuale adempimento dei compiti previsti dal D. Lgs. 231/2001.

5. L'Assemblea stabilisce i compensi dell'Organismo di Vigilanza.

Articolo 31 – Parità di genere.

Nelle scelte degli amministratori le Amministrazioni assicurano il rispetto di equilibrio di genere ai sensi dell'art.11, c.4, del D.lgs. 19 agosto 2016 n.175, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 12 luglio 2011 n.120.

TITOLO IV

IL PERSONALE

Art. 32 – Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa e le sue variazioni sono determinate con deliberazione del C.d.A. o dell'Amministratore Unico su proposta del Direttore Generale.
2. La deliberazione di cui al precedente comma definisce le principali aree funzionali della struttura organizzativa dell'azienda e le principali mansioni dei responsabili di tali aree.

Art. 33 – Assunzioni

1. Le modalità, i procedimenti ed i requisiti per l'assunzione del personale devono essere disciplinati con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge, ivi comprese le previsioni di cui all'art. 35 comma 3 del D. Lgs. 165/2001 e del C.C.N.L. e aziendale di lavoro del comparto.

Art. 34 – Trattamento economico e normativo del personale

1. Il trattamento economico e normativo del personale dell'azienda è quello che risulta dalle disposizioni di legge e dal C.C.N.L. di categoria.

TITOLO V

ESERCIZI SOCIALI

Art. 35 – Bilanci di Esercizio

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno, incluso il primo.
2. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico provvederà nei modi e nei limiti di legge a deliberare il bilancio da sottoporre preventivamente all'Organo di Controllo analogo e successivamente per la approvazione all'Assemblea degli azionisti entro i termini di cui al precedente art. 20 comma 2.
3. Il bilancio annuale d'esercizio, indipendentemente dagli obblighi di legge, dovrà essere sottoposto a certificazione da parte di un'impresa abilitata a certificare società con azioni quotate in borsa. La relazione annuale di certificazione dovrà essere trasmessa a tutti gli Enti Pubblici partecipanti alla Società.

Art. 36- Utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5 (cinque) per cento da destinare alla riserva legale sino al raggiungimento del limite stabilito dall'art. 2430 del Cod. Civ., saranno destinati secondo le determinazioni dell'Assemblea.
2. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.

TITOLO VI

ALTRE NORME

Art. 37 – Scioglimento

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea, sentito l'Organo di Controllo analogo, determinerà le modalità della liquidazione e nominerà, previa designazione dell'Organo di Controllo analogo, uno o più liquidatori fissandone le attribuzioni, i poteri ed i compensi, ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge. Il liquidatore dev'essere iscritto all'albo degli avvocati, dei commercialisti e dei revisori contabili
2. Le deliberazioni inerenti lo scioglimento e la liquidazione sono adottate previo parere obbligatorio dell'Organo di Controllo analogo, congiunto e differenziato.

Art. 38 - Controversie – Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, fatta eccezione in ogni caso per le controversie in materia di pubblici servizi, di cui alla lettera a) del II comma dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 80 del 31.03.1998 e successive modifiche ed integrazioni che dovranno essere risolte dal Giudice Amministrativo, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto da tre arbitri tutti nominati dal Presidente del tribunale del distretto nel cui ambito ha sede la Società.
2. La nomina dei tre arbitri – che dovrà contenere la clausola di cui al successivo comma 6 – dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente e, nel caso di mancata nomina entro detto termine, come nel caso di disaccordo, tra gli arbitri nominati, nella scelta del Presidente del Collegio Arbitrale, vi provvederà, su richiesta della parte più diligente, il Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.
3. Il lodo si svolgerà presso la sede del Comune di Catania.
4. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciarsi entro 90 giorni dalla nomina del Presidente, con lodo arbitrale rituale, secondo diritto.
5. Il Collegio Arbitrale quantificherà le spese dell'arbitrato a carico della parte soccombente e potrà statuire le eventuali diverse modalità di ripartizione delle stesse.
6. Agli arbitri spetterà un compenso, commisurato agli onorari previsti nella tariffa forense

“materia stragiudiziale” vigente al tempo del conferimento dell’incarico, non superiore agli importi medi, del rispettivo scaglione tariffario per valore. Analoga clausola dovrà essere riportata nei provvedimenti di nomina degli arbitri e dovrà essere accettata espressamente dai soggetti nominati, che dovranno rinunciare formalmente, all’atto della nomina, ad ogni maggiore compenso.

7. Per la disciplina del procedimento arbitrale e per la decisione di esso si applicano, rispettivamente, le disposizioni contenute negli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

8. Eventuali modifiche delle superiori disposizioni riguardanti la clausola compromissoria dovranno essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

9. Rimangono escluse dal giudizio arbitrale tutte le controversie nelle quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Art. 39 – Disposizione finale

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile, del Codice di Procedura Civile e delle leggi speciali in materia.

2. La Società adegua tempestivamente lo Statuto e gli altri atti alla normativa sopravvenuta con particolare riferimento alla disciplina sull’affidamento diretto dei servizi ed all’esercizio delle prerogative, facoltà e diritti degli Enti locali facenti parte della Società.

3. In ogni caso le norme del presente Statuto non possono essere interpretate ed applicate nel senso di ridurre le prerogative, facoltà e diritti degli Enti soci relativamente all’esercizio del proprio controllo in merito ai servizi oggetto di affidamento.

4. Sono fatti salvi ulteriori prerogative, facoltà e diritti riconosciuti agli Enti locali nel contratto di servizio e negli altri atti, anche interni, approvati dai competenti organi societari.

5. Qualora dalla applicazione di taluna delle disposizioni del presente Statuto e/o dei successivi contratti di servizio dovesse emergere, anche per fatti e normative sopravvenuti, una riduzione o alterazione del corretto svolgimento del controllo analogo, coordinato e differenziato, sulla Società da parte degli Enti locali, l’Organo di Controllo analogo, congiunto

e differenziato, ogni Ente locale o il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico della Società propongono tempestivamente le modifiche ritenute più opportune al fine di adeguare gli atti interni alla normativa vigente.

6. La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì nel caso in cui vengano adottati orientamenti giurisprudenziali sia nazionali sia comunitari idonei a determinare i medesimi effetti.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la C.C.I.A.A. di Catania autorizzazione n. 0294377 del 11.09.2017 AGEDP-CT Uff. Territ. Catania

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese